

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2405

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(FACCHIANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1990**

---

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica

---

ONOREVOLI SENATORI. - È oggi vivamente sentita, non solamente nella comunità scientifica, l'esigenza di diffusione della cultura scientifica e storico-scientifica.

Si insiste, da un lato, sulla necessità di recuperare e valorizzare il vasto patrimonio delle testimonianze e dei reperti che attestano la grande tradizione scientifica e tecnologica del nostro Paese; dall'altro si lamenta la mancanza di strutture adeguate per la diffusione della cultura e dell'informazione sui grandi temi della ricerca scientifica e della tecnologia contemporanea.

Voci autorevoli sollecitano un intervento organico dello Stato in questo settore, e l'avvio di un'azione efficace che valga ad affrancare la scienza e la tecnologia da una certa emarginazione culturale, e a rafforzare la coscienza del ruolo che la tradizione scientifica ha svolto sulla formazione della cultura italiana.

In questa prospettiva, appaiono preliminari alcuni interventi nei settori della museologia scientifica, dell'informazione e della didattica. Si tratta di interventi assai vari, tra i quali possono indicarsi, a titolo di esempio:

1) il sostegno e il potenziamento di istituzioni esistenti - musei scientifici, centri e parchi scientifici e tecnologici, orti botanici - e l'attuazione di progetti di nuove istituzioni già definiti e pronti a divenire operanti. A tali enti saranno anche affidati compiti precisi di ricerca e formazione, nonché di ricognizione, restauro e valorizzazione del patrimonio scientifico di interesse storico. La maggior parte delle risorse sarà destinata prevedibilmente al finanziamento di progetti in tal senso; si dovrà evitare la logica della distribuzione «a pioggia», concentrando le risorse sugli interventi che sembreranno più adeguati, nella prospettiva della costi-

tuzione di un Sistema nazionale dei musei e dei centri scientifici e storico-scientifici, secondo le indicazioni espresse dal Comitato nazionale per la diffusione della cultura scientifica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori specializzati capaci di garantire a tali istituzioni le molteplici competenze richieste. Una soluzione può consistere nell'introdurre dei giovani ad un'esperienza di formazione professionale presso alcune istituzioni italiane e straniere mediante borse di studio. Appare inoltre opportuna l'istituzione, nei tempi più brevi, di una Scuola per operatori di musei scientifici e storico-scientifici;

3) la ricognizione sistematica sul territorio nazionale del patrimonio scientifico e tecnologico di interesse storico e il censimento delle risorse bibliografiche e documentali di interesse storico-scientifico;

4) la realizzazione di convegni, di iniziative espositive ed editoriali. In materia di informazione e divulgazione appare opportuno, nella prima fase di attuazione, promuovere iniziative che abbiano un forte impatto sull'opinione pubblica, per comunicare efficacemente il senso e la portata dell'azione intrapresa. Si può pensare ad un filmato che illustri visivamente l'entità e l'eccezionalità del giacimento «musei e raccolte scientifiche» e alla promozione di una «Settimana dei musei scientifici» nel cui ambito convogliare iniziative espositive e convegni, a cura dei musei stessi e del Ministero;

5) lo sviluppo di competenze e tecnologie informatiche e multimediali necessarie per un'efficace didattica della scienza, con particolare attenzione alle esigenze del mondo della scuola.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento si colloca in un ambito nel quale è mancata finora, se non occasionalmente, la presenza pubblica; si fanno perciò assai vaghi i termini di riferimento per la quantificazione degli oneri.

Si è ritenuto pertanto di fissare un limite massimo di spesa, determinato in 8,6 miliardi di lire per il 1990, 3,7 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992 e gli anni successivi, alla cui copertura si provvede, per il triennio 1990-1992, mediante il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie dai fondi speciali allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il carattere fortemente innovativo del provvedimento e l'eterogeneità degli interventi non consentono di precisare fin d'ora numero, forma e dimensioni delle iniziative che saranno adottate e di determinare, per ciascuna di esse, l'importo degli oneri che ne conseguiranno.

Si può prevedere peraltro, a titolo indicativo, che la percentuale più rilevante della spesa riguarderà, almeno nei primi anni, interventi su istituzioni esistenti, per potenziarne strutture e servizi, oppure per favorire il radicamento di istituzioni ancora precariamente definite. Si riassumono di seguito, a fini esemplificativi, gli interventi ipotizzabili per l'anno 1990, corredati da una analisi indicativa dei costi:

(in milioni)

<i>Istituzione e potenziamento dei musei e centri scientifici e storico-scientifici (sulla base dei progetti presentati dagli enti interessati; i progetti relativi all'istituzione di nuovi centri e musei assorbiranno presumibilmente una quota di circa due terzi delle risorse complessivamente disponibili per l'intervento) .....</i>	6.500
<i>Settimana dei musei scientifici: .....</i>	600
contributi ai musei per iniziative espositive .....	200
realizzazione di un programma multimediale .....	100
promozione e pubbliche relazioni .....	100
convegno organizzato a cura del Ministero .....	100
catalogo, <i>depliants</i> , affissioni, spese postali, eccetera .....	100
<i>Iniziativa editoriali .....</i>	300
<i>Borse di studio (25 unità per 20 milioni) .....</i>	500

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>(in milioni)</i>
<i>Scuola per operatori di musei scientifici</i> (ipotesi di un corso della durata di un mese destinato a completare la formazione dei borsisti): . . . .	200
organizzazione e segreteria . . . . .	50
compensi ai docenti . . . . .	10
viaggio e soggiorno per docenti e borsisti . . . . .	70
sede e servizi . . . . .	30
laboratorio . . . . .	20
pubblicazioni e dispense . . . . .	10
varie . . . . .	10
<i>Progetti pilota relativi alla catalogazione del patrimonio storico-scientifico e allo sviluppo delle metodologie divulgative e didattiche</i> . . . . .	500
TOTALE . . . . .	<u>8.600</u>

Le ipotesi fin qui esposte riguardano il primo anno di attuazione della legge; in ragione della minore disponibilità per il 1991, l'anno successivo gli interventi dovranno essere più contenuti. Non sarà possibile una riduzione proporzionale della spesa per la Scuola degli oneri per le borse di studio, che dovrebbero essere biennali. Si potranno però utilizzare, senza ulteriori spese, i materiali informativi e divulgativi predisposti l'anno precedente. Saranno privilegiati, a valere sui fondi restanti, gli interventi a favore di musei e centri scientifici e storico-scientifici.

Nel 1992 la ripartizione degli oneri avverrà approssimativamente secondo le stesse proporzioni che si sono indicate per il 1990, salvo le correzioni che si renderanno necessarie alla luce dell'esperienza. Si dovrà tener conto infatti, nella ripartizione delle risorse tra i vari interventi, della capacità di risposta dimostrata dal sistema dei musei (istituzioni esistenti e di nuova costituzione) delle sinergie favorite dall'intervento pubblico, degli orientamenti dell'utenza, della disponibilità a collaborare di altri enti e amministrazioni.

In quell'anno è prevedibile una crescente domanda di risorse, stimolata dall'intervento pubblico, e la disponibilità finanziaria è prevista perciò in 10 miliardi di lire; per gli anni successivi può ammettersi che il livello dell'intervento finanziario dello Stato rimanga costante, mantenendo l'identica funzione di sostegno e di stimolo, in quanto si dovrebbe assistere parallelamente ad un maggiore impegno, anche in termini economici, degli altri soggetti interessati, pubblici e privati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», nell'intento di favorire la diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia;

c) incentivare, mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

2. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può

promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

4. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.600 milioni per l'anno 1990, 3.700 milioni per l'anno 1991 e 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Iniziativa per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica»,

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.